

**Nota Prot. n. P570/4106 sott. 40/DI del 9 giugno 2005**

**Quesito in merito all'interpretazione dell'art. 7 comma 1 lett. b) del D.M. 14 maggio 2004 - Depositi g.p.l.**

*Il quesito è relativo alla valutazione della distanza di sicurezza tra serbatoio di g.p.l. interrato di capacità inferiore a 3 mc. e fabbricato destinato ad autorimessa con più di 9 autoveicoli.*

*Il caso rappresentato è compreso al punto 7, comma 1, lettera a) del 14/05/2004.*

**Risposta del Ministero**

Con riferimento al quesito indicato in oggetto, si condivide il parere espresso da codesta Direzione nella nota che si riscontra.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Le autorimesse sono considerate in tal caso come fabbricati generici (di cui al pto 7.1.a), e non come “depositi di materiali combustibili e/o infiammabili costituenti attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982” (di cui al pto 7.1.b).